

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Circolazione stradale: i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione

Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2014, n. 11018

...omissis...

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

2) Primo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, denunciano in rubrica violazione, in relazione all'art. 360 n. 3, dell'art. 115 c.p.c e dell'art. 119 del

Regolamento CdS.

Si sostiene con il primo motivo, il quale si risolve in una denuncia di vizio motivazionale, che dagli atti risultava, mediante documentazione fotografica non contestata, l'assenza di segnale limitativo di velocità dopo l'intersezione marcata dallo svincolo verso Portigliola.

Con il terzo motivo, il ricorrente, sul presupposto di fatto di cui sopra, afferma che il caso non è regolato all'art. 119 Reg., ma dall'art. 104 Reg.

In sostanza il ricorso ritiene che ai sensi di quest'ultima norma del regolamento, che prescrive la ripetizione dei segnali dopo ogni intersezione, il segnale di limite di velocità di 50 km orari avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l'incrocio per lo svincolo.

In mancanza, superata l'intersezione, restava inefficace il limite apposto 200 mt prima dell'intersezione e riprendeva vigore il normale limite di velocità - di 90 km orari - previsto per quel tipo di strada, con la conseguenza che l'automobilista non era incorso in alcuna violazione, poiché procedeva a 60 km orari. 2.1) Nel controricorso il comune deduce che il Tribunale ha ommesso di porre a fondamento della decisione la determinante prova da esso offerta, costituita da una delibera municipale con la quale era stato dimostrato che il tratto di strada de qua era parte del centro abitato (denominata Torre) e quindi era sottoposto al limite di 50 km orari prescritto in via generale dall'art. 142 c. 1 CdS

3) I motivi di ricorso appaiono fondati.

Il controricorso (pag. 2) dà atto e conferma che è incontrovertibile che, dopo l'intersezione, erano posti il rilevatore automatico di velocità e, successivamente, il segnale di divieto (art. 115 e 116 lett. e del Regolamento n. 495/92) che prescriveva il limite massimo di velocità.

Dunque il rilevamento con apparecchiatura elettronica è avvenuto prima che il segnale fosse ripetuto.

L'art. 104 c. 2 del Regolamento stabilisce che: «Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.»

L'art. 119 del regolamento disciplina "i segnali che indicano la fine di un divieto" e al punto b) "il segnale fine limitazione di velocità".

Prevede che detto segnale «Deve essere usato ogniqualvolta si vogliono ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il nuovo limite».

Nel caso di specie, poiché è pacifico che era stata superata un'intersezione e che non era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso, o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto dalle difese del Comune.

Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacché il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un

tratto di strada continuo.

Per contro, stando a quanto previsto dal Regolamento, la presenza di intersezione fa ritenere che la limitazione, imposta in relazione alla presenza dell'intersezione stessa, venga meno dopo il superamento dell'incrocio, giacché dopo di esso dovrebbe esservi un nuovo cartello limitatore, secondo la previsione dell'art. 104; in mancanza di tale nuovo cartello, rivive la prescrizione generale relativa al tipo di strada.

Ciò non vale, secondo l'art. 104, per i segnali a validità zonale, che non necessitano di ripetizione.

4) I giudici di merito non hanno però accertato la eventuale sussistenza di questa peculiare situazione, né, come detto, hanno preso in considerazione la argomentazione fattuale, esposta in controricorso, circa l'inclusione del tratto stradale in zona centro abitato e la connessa segnalazione, verificando la corrispondenza al vero di quanto in proposito dedotto in controricorso.

Trattasi di accertamenti di merito che sono sottratti ai poteri del giudice di legittimità e che dovranno essere esperiti in sede di rinvio, previa verifica della tempestiva introduzione in giudizio, in fase di merito, delle risultanze e delle deduzioni ora invocate dal Comune (v. Cass. 8892/09).

Alla luce dell'accoglimento della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente, viene chiarita la questione relativa all'onere probatorio, su cui il giudice di appello ha incentrato la motivazione.

Il tribunale ha verificato l'esistenza di un verbale di infrazione, che è in astratto sufficiente, in difetto di idonea prova contraria, a dar prova della sussistenza degli estremi di fatto per irrogare la sanzione (Cass. 25844/08; 17355/09).

Il tribunale ha però fondato la pronuncia di rigetto dell'appello in relazione alla persistenza del limite di velocità di 50 km orari, limite che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta concordemente dalle parti (assenza del segnale di limite velocità dopo l'intersezione), era da riconsiderare in ottica più complessa, dovendosi interpretare il disposto di cui all'art. 104 nel senso della insussistenza, di regola, del limite stesso qualora il segnale non venga ripetuto dopo l'intersezione, contrariamente a quanto affermato dal Comune e ritenuto dal giudice di primo grado.

4.1) Erano pertanto irrilevanti le argomentazioni svolte in sentenza di appello in ordine al funzionamento degli apparecchi rilevatori.

Erano invece erronee le considerazioni relative alla prova dell'insussistenza del limite di velocità di 50 km orari: in base alla ricostruzione dei fatti su cui le parti concordano (si veda ancora il § 3 supra e la argomentazione del Comune sub § 1.1) risultavano infatti provati i fatti su cui si fonda la tesi di parte ricorrente, disattesa dalla sentenza di primo grado, che il giudice di appello ha confermato.

Il secondo motivo di ricorso, chiarito con la memoria depositata in vista dell'udienza, è da ritenere fondato in questi limiti.

5) Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

La cognizione va rimessa al tribunale di Locri in diversa composizione, affinché riesamini l'appello attenendosi al seguente principio di diritto:

"Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito

segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Locri, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Nuova Procedura Civile